

CONTRATTO DI COMODATO

Con il presente contratto (di seguito indicato anche come "**Contratto**") da valersi ad ogni effetto di legge tra:

- la **Fondazione PARSEC** (C.F. 92041050482, P.Iva 01752520971) di seguito indicata anche come "**Comodante**", con sede legale a Prato in via di Galceti 74, rappresentata dal Direttore Marco Morelli, MRLMRC73H11G999A, domiciliato presso la Fondazione PARSEC per il presente Atto,

e

- la **Fondazione Fondazione GAL HASSIN** (C.F. 96027320827, P.Iva 06607100820) di seguito indicata come "**Comodatario**", con sede legale a Isnello (PA) in via della Fontana Mitri, s.n.c., rappresentata dal Presidente Giuseppe Mogavero, CFMGVGP54A18E337X, domiciliato presso la Fondazione GAL HASSIN per questo Atto,

(il Comodante e il Comodatario di seguito congiuntamente indicati anche come "**le Parti**" e ciascuno come "**la Parte**")

PREMESSO CHE

- a) i campioni elencati nell' **Allegato A** e di seguito denominati anche come "**Beni**" sono di esclusiva proprietà della Fondazione Parsec;
- b) la Fondazione Parsec ne può disporre liberamente nel rispetto del regolamento interno;
- c) la Fondazione Parsec è Fondatore Aderente della Fondazione GAL HASSIN;
- d) il Comodante si riserva la piena disponibilità dei Beni per motivi di ricerca e/o per l'eventuale esposizione presso altre mostre o esposizioni permanenti o temporanee;
- e) la Fondazione GAL HASSIN ha interesse a servirsi dei Beni per un periodo di tempo determinato, per esporli, ovvero conservarli, nell'allestimento all'interno dei locali del Museo o del Planetario del Parco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse ed allegato

Le Premesse e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto il comodato dei *Beni* elencati in allegato (ALLEGATO A) da parte del Comodante al Comodatario affinché li esponga, ovvero li conservi, nell'allestimento dei locali del GAL HASSIN Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche.

Articolo 3 - Concessione in comodato dei Beni

a. Il Comodante dà e concede in temporaneo godimento al Comodatario, che accetta, dalla data della stipula del presente Contratto per una durata di 5 anni, i Beni descritti nell'Allegato A al presente Contratto, affinché lo stesso Comodatario li esponga, ovvero li conservi, nell'allestimento dei locali del GAL HASSIN Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche.

b. Il Comodatario accetta i Beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Comodante dichiara che gli stessi sono privi di vizi e sono adatti all'uso cui il Comodatario Fondazione GAL HASSIN intende destinarli impegnandosi a mantenere i Beni in uno stato tale da poter servire all'uso convenuto.

c. In particolare, il Comodante garantisce che i Beni sono conformi a tutte le leggi, regolamenti, usi e consuetudini applicabili in considerazione dell'uso cui essi sono destinati.

d. L'elenco dei Beni descritti nell'Allegato A potrà essere variato e/o integrato previo accordo tra le parti.

Articolo 4 - Consegna, trasporto e conservazione dei Beni

a. I Beni saranno consegnati dal Comodante al Comodatario e restituiti dal Comodatario al Comodante presso il luogo che verrà espressamente concordato tra le Parti. La data e l'orario di consegna e restituzione dei Beni saranno previamente

concordati tra le Parti.

b. Il trasporto dei Beni al luogo di consegna sarà effettuato a cura del Comodante.

c. Il Comodante stipulerà con la propria compagnia assicurativa, il contratto di assicurazione *Nail to Nail* dei Beni per il trasporto dal luogo di attuale di conservazione al luogo concordato tra le Parti (GAL HASSIN Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche), assumendosene i relativi costi.

d. Il Comodatario si impegna a garantire la corretta conservazione dei Beni, entro teche chiuse a chiave, in ambiente protetto, con particolare riguardo alla manutenzione dei campioni in condizioni ottimali di luce e di umidità.

e. Il Comodatario individuerà e designerà una o più persone che saranno le uniche ad avere accesso ai campioni e che ne avranno cura.

f6. I Beni dovranno essere assicurati dal Comodatario contro danneggiamento, incendio e furto per un valore totale corrispondente a quello di mercato e indicato nell'Allegato A.

Articolo 5 - Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà efficacia per 5 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e verrà considerato tacitamente prorogato in ogni sua forma per ulteriori 5 anni.

Allo scadere di questo termine il Contratto si intenderà cessato senza obbligo di alcuna comunicazione salvo esplicito rinnovo con l'accordo delle parti.

Articolo 6 - Uso dei segni distintivi, comunicazione e proprietà intellettuali del Beni

a. Le Parti potranno utilizzare rispettivamente segni distintivi dell'altra Parte o ad associare i segni distintivi dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini ed alle condizioni che verranno espressamente concordati per iscritto tra le Parti. A tal fine esse si doteranno reciprocamente dei segni distintivi da utilizzare secondo quanto concordato.

b. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo ai segni distintivi di ciascuna di esse resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

c. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione dei segni

distintivi di una Parte non attribuisce all'altra Parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti segni distintivi, se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Contratto e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi.

d. Le Parti non potranno in alcun modo associare i segni distintivi dell'altra Parte a dati e/o materiale osceno, diffamatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo, o in violazione di diritti di terzi e/o leggi e regolamenti. Ove ciò dovesse verificarsi, la Parte dovrà cessare immediatamente tale comportamento mentre l'altra Parte si riserverà di promuovere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni.

e. Ognuna delle Parti si impegna a segnalare immediatamente all'altra Parte qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o temuta nei diritti di tale Parte sui segni distintivi, riferendo senza indugio di qualsiasi contestazione, reclamo o diffida in relazione all'uso dei segni distintivi dell'altra Parte, come pure qualsiasi contraffazione dei segni distintivi dell'altra Parte, perpetrata da terzi, di cui sia venuta a conoscenza.

f. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa dei segni distintivi, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

g. Le Parti si impegnano a comunicare, in forma condivisa, l'attività oggetto del presente Contratto attraverso i propri canali di comunicazione.

g. Alla cessazione del presente Contratto le Parti si impegnano, ciascuna a propria cura e spese, a ritirare e distruggere tutti gli applicativi di comunicazione da esse detenuti (eccettuati i materiali ad uso documentale e di archivio) nonché a non utilizzarli ulteriormente (tranne che per finalità di *case history*).

h. Le Parti concordano e convengono che per la durata del presente Contratto la Fondazione GAL HASSIN godrà e disporrà dei diritti di sfruttamento economico, di riproduzione e di rappresentazione in pubblico dei Beni e delle immagini degli stessi.

Articolo 7 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

a. Le Parti riconoscono e garantiscono che le informazioni di cui verranno a

conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto dovranno considerarsi strettamente riservate e non potranno essere, senza il previo consenso della Parte cui si riferiscono, in alcun modo utilizzate o divulgate a terzi per finalità differenti rispetto a quelle strettamente connesse all'esecuzione del Contratto o per quanto richiesto da disposizioni di legge o regolamenti applicabili, ovvero da ordini dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando che anche in tale ipotesi, nei limiti in cui ciò sia possibile, le Parti si obbligano a definire di comune accordo tempi, modalità e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni ed a non utilizzarle in alcun modo che arrechi danno all'altra Parte.

b. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Contratto.

c. Le Parti concordano e convengono che l'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma 1 permarrà in capo alle Parti medesime per la durata di 2 (due) anni successivamente alla cessazione di efficacia del presente Contratto, sia per scadenza naturale dello stesso, sia nel caso di recesso o risoluzione.

d. In ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali delle stesse, relativi al rapporto contrattuale intrapreso ed inseriti nelle proprie banche dati, saranno trattati nel pieno rispetto delle modalità previste dalla suddetta norma. In particolare, i dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati con le seguenti modalità:

- in modo corretto e lecito;
 - mediante supporto cartaceo e con l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili da personale, espressamente incaricato;
- e per le seguenti finalità:
- adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente nonché degli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nonché per le finalità strettamente correlate ad esso.

e. I titolari del trattamento sono la Fondazione PARSEC e la Fondazione GAL HASSIN, ciascuno in persona del proprio direttore o del proprio legale rappresentante *pro tempore*.

f. Le Parti, informate dei propri diritti, acconsentono reciprocamente al trattamento e all'eventuale comunicazione dei propri dati personali non sensibili per le finalità sopra indicate. Il consenso, di cui sopra, potrà essere revocato dalle Parti in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta, con l'avviso che tale revoca potrebbe comportare la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali.

Articolo 8 - Recesso dal Contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1809, 2° comma, del Codice Civile, la Fondazione GAL HASSIN avrà facoltà di recedere liberamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Comodante con un preavviso di 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa

a. Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, la Fondazione GAL HASSIN avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento, senza necessità di alcun preavviso, mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui il Comodante si renda inadempiente ad una delle seguenti previsioni:

- a) Articolo 6.1 (utilizzo od accostamento non concordato dei segni distintivi);
- b) Articolo 6.2 (divieto di accostamento dei segni distintivi a materiale osceno, diffamatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo o in violazione di terzi e/o di leggi e regolamenti);
- c) Articolo 6.7 (obbligo di comunicazione condivisa);
- d) Articolo 7.1 (utilizzo o divulgazione non autorizzata di informazioni riservate).

b. La Fondazione GAL HASSIN avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento, senza necessità di alcun preavviso, mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui al Comodante venga applicata, anche con

decisione non definitiva ovvero cautelare, una delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 10 - Comunicazioni

a. Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o Posta Elettronica Certificata ai seguenti recapiti:

se indirizzata al Comodante:

Fondazione PARSEC, Via di Galceti 74 59100 Prato. PEC: fondazioneparsec@pec.it

se indirizzata alla Fondazione GAL HASSIN Via della Fontana Mitri, s.n.c. 90010 Isnello (PA). PEC: presidente.galhassin@pec.it

b. Le Parti potranno modificare il loro domicilio ai fini del presente Contratto in ogni altro recapito fisico, dandone avviso scritto all'altra Parte conformemente alle previsioni del presente Articolo, rimanendo inteso che la modifica del domicilio avrà efficacia solo dopo la ricezione dell'avviso dell'altra Parte.

c. Ogni comunicazione consegnata a mani dovrà considerarsi pervenuta allo spirare del giorno in cui è stata effettuata la consegna. Ogni comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sarà considerata pervenuta alla Parte cui è stata inviata allo spirare del giorno indicato quale data di ricezione nell'avviso di ritorno unito alla Comunicazione. Ogni comunicazione inviata mediante telefax, ove il rapporto di trasmissione stampato dall'apparecchio telefax del mittente mostri che tutte le pagine della comunicazione sono state correttamente inviate al numero telefax del destinatario la comunicazione, in assenza di prova contraria, sarà considerata pervenuta alla parte cui è stata inviata alla data ed all'ora indicata nel rapporto di trasmissione.

d. Le Parti concordano e convengono che le notifiche giudiziarie saranno effettuate in conformità alle leggi ed ai regolamenti ad esse relativi.

Articolo 11 - Foro esclusivo

In ordine a qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione, all'inadempimento od alla risoluzione del presente Contratto o in qualsiasi modo derivante dal presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Prato.

Articolo 12 - Registrazione del Contratto

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, Parte II, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico della Parte richiedente la registrazione.

Articolo 13 - Miscellanea

- a. I termini e le modalità contenuti nel presente Contratto costituiscono le complete intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia verbali che scritti, intercorsi tra le Parti, con riferimento alla materia qui regolamentata.
- b. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto sarà applicabile la normativa vigente dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, le disposizioni del Codice civile in materia di comodato.
- c. Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà avvenire per iscritto ed essere sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.
- d. Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione e/o rinuncia alle obbligazioni contenute nel presente Contratto.
- e. In caso di invalidità e/o inefficacia, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione o clausola del contratto che non abbia natura essenziale, le Parti convengono di negoziare e concordare, in buona fede, affinché tali disposizioni o clausole siano sostituite con altre, valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo all'oggetto ed agli scopi del Contratto.
- f. Salvo che non sia espressamente indicato in altro modo, tutti i termini con la lettera maiuscola definiti nel presente Contratto dovranno essere intesi col significato ad essi attribuito nel presente Contratto ed i termini definiti al singolare dovranno essere intesi col medesimo significato quando impiegati al plurale e


viceversa.

g. Le rubriche contenute nel presente Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Fondazione PARSEC

Il Direttore



Prato, 15 ottobre 2018

Per la Fondazione GAL HASSIN

Il Presidente



Isnello, 15 ottobre 2018



**GAL
HASSIN**
Centro
Internazionale
per le Scienze
Astronomiche
Isnello
Via della Fontana Mitri - 90010 Isnello (PA)
P.IVA 06607100820 - C.F. 96027320827

ALLEGATO: A - Elenco e descrizione dei Beni.

ALLEGATO A – Descrizione dei Beni

2398/b **Suevite del Cratere di Ries** (Germania)

Dimensioni: 80x60x20 cm circa; Valore: 900 euro

Breccia da impatto poligenica a matrice montmorillonitica, composta principalmente da clasti del basamento cristallino (granito e gneiss) che presentano minerali in differenti stadi di metamorfismo da shock, da masse vetrose derivate dalla solidificazione di rocce cristalline fuse e da una piccola percentuale di clasti sedimentari.

7003/b **Bunte Breccia del Cratere di Ries** (Germania)

Dimensioni: 40x30x20 cm circa; Valore: 200 euro

Breccia da impatto poligenica contenente frammenti di rocce sedimentarie e in parte minore di rocce cristalline (granito e gneiss). La provenienza dei clasti da diverse formazioni geologiche determina un aspetto colorato (*Bunte* in tedesco) della breccia. Questo tipo di breccia da impatto non contiene vetro.

2466/b **Vetro da impatto del Cratere di Tenoumer** (Mauritania)

Dimensioni 40x30x20 cm; Valore: 1.500 euro

Breccia da impatto a matrice vetrosa contenente clasti di dimensioni anche centimetriche, prevalentemente di granito e gneiss, che presentano minerali (lachatelierite) e strutture tipiche del metamorfismo da shock.

6970 **Breccia di Babaudus del Cratere di Rochechouart** (Francia)

Dimensioni: 6x3x1 cm circa; Valore: 40 euro

Breccia da impatto a matrice vetrosa con scarso contenuto di clasti.

6973 **Breccia di Montoume del Cratere di Rochechouart** (Francia)

Dimensioni: 9x5x1 circa; Valore: 40 euro

Breccia da impatto a matrice cristallina di colore dal grigio-marrone a rosso, ricca in clasti che contengono quarzo e carbonati.

6974/a **Suevite di Chassenon del Cratere di Rochechouart** (Francia)

Dimensioni: 9x5x1 circa; Valore: 40 euro

Breccia da impatto a matrice clastica, contenente sia frammenti di roccia con minerali in differenti stadi di metamorfismo da shock che masse vetrose con un tipico colore verde.

